Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Lunedì, 20 agosto 1934 - Anno XII** — **Numero 194**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero degli affari esteri:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 194 DEL 20 AGOSTO 1934-XII.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Comune di Camnago Volta:** Cartelle del prestito redimibile sorteggiate il 1° luglio 1934-XII. — **Comune di Milano:** Cartelle del prestito civico unificato 4 % sorteggiate nella 49ª estrazione del 10 luglio 1934-XII. — **Cassa di risparmio di Trento:** Obbligazioni 4 % del prestito della Città di Trento sorteggiate nella 78ª estrazione del 2 luglio 1934-XII. — **Croce Rossa Italiana:** 194ª estrazione del prestito a premi eseguita in Roma il 1° agosto 1934-XII. — **Società anonima delle Ferrovie Nord-Milano, in Milano:** Obbligazioni 4 %, 4,50 % e 5,50 % sorteggiate il 1° agosto 1934-XII. — Obbligazioni 6 % sorteggiate il 1° agosto 1934-XII. — **Società anonima dei pollivendoli, in Milano:** Obbligazioni ipotecarie sorteggiate nella 6ª estrazione del 26 luglio 1934-XII. — **Comune di Firenze:** Obbligazioni del prestito fiorentino 3 % estratte il 1° agosto 1934-XII. — **Banca d'Italia:** Cartelle fondiarie tipo già 4 % convertito al 3,75 % sorteggiate il 1° agosto 1934-XII. — Cartelle fondiarie tipo già 4,50 % convertito al 3,75 % sorteggiate il 1° agosto 1934-XII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1317.
Devoluzione alla provincia di Roma del patrimonio dell'Opera pia « Brefotrofio provinciale », con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati, o esposti all'abbandono, nella provincia di Roma;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il patrimonio dell'Opera pia « Brefotrofio provinciale », con sede in Roma, è devoluto alla provincia di Roma per i fini dell'assistenza legale ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, appartenenti alla provincia medesima, cessando il Brefotrofio di essere istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Art. 2.

Entro il 31 dicembre 1935 le provincie di Frosinone e Viterbo provvederanno ad assicurare con propri mezzi, ed in conformità delle norme legislative e regolamentari in vigore, il funzionamento del servizio di assistenza agli illegittimi nei Comuni delle rispettive circoscrizioni ai quali attualmente si estende la beneficenza dell'Opera pia « Brefotrofio provinciale » di Roma.

A decorrere dalla stessa data, cesseranno gli obblighi assistenziali attribuiti all'Opera pia « Ospizio Umberto I per gli esposti », di Viterbo, in base al proprio statuto organico in vigore, nei riguardi degli illegittimi appartenenti ai seguenti comuni della provincia di Roma: Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Fiano Romano, Formello, Morlupo, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Allumiere, Civitavecchia, Tolfa.

Art. 3.

La provincia di Roma concorrerà nelle spese derivanti a quella di Frosinone dall'applicazione del primo comma del precedente articolo mediante il versamento della somma di L. 825.700 ripartito in otto rate annue uguali senza interessi.

Art. 4.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia il rapporto d'impiego costituito tra il Brefotrofio e il proprio personale, il quale viene mantenuto provvisoriamente in servizio fino a che non sia, nei riguardi di esso, provveduto a norma delle disposizioni contenute nei commi successivi.

L'Amministrazione provinciale di Roma è autorizzata ad apportare alla tabella organica del personale dipendente le variazioni necessarie per l'assunzione dell'attività finora svolta dal Brefotrofio.

I nuovi posti d'organico saranno assegnati per chiamata, e con esenzione dai limiti di età, al personale in pianta stabile proveniente dal Brefotrofio, in quanto riconosciuto idoneo dall'Amministrazione provinciale e che risulti di avere prestato costantemente ottimo servizio presso l'Opera pia.

I posti che non potranno essere assegnati a norma del precedente comma, saranno conferiti secondo le modalità previste nel regolamento organico della provincia di Roma.

A tutti gli effetti, il servizio prestato presso il Brefotrofio dagli impiegati e salariati riassunti dalla Provincia si congiunge con quello successivo alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale.

Art. 5.

Il personale non riassunto dalla Provincia sarà ammesso a liquidare la pensione o indennità ad esso spettante a termine di legge e del regolamento organico dell'Opera pia.

Potrà, inoltre, essere corrisposta a tale personale una indennità, a carico della provincia di Roma, nella misura fissata dall'Amministrazione provinciale e non superiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio.

Contro i provvedimenti di cui all'art. 4 ed ai precedenti commi del presente articolo è ammesso ricorso soltanto per incompetenza o violazione di legge al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re, escluso qualsiasi altro ricorso, sia in sede amministrativa e sia in sede giurisdizionale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 87. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1318.
Emissione di bollettini per pacchi postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i Regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2651, e 23 marzo 1933, n. 337, concernenti i bollettini per pacchi da lire 2,50, 5, 7,50, 12,50, 16 e 18;

Visto il R. decreto-legge 25 maggio 1934, n. 825, col quale vengono stabilite le nuove ridotte tariffe per l'accettazione dei pacchi postali;

Riconosciuto opportuno emettere i bollettini corrispondenti alle nuove tariffe stesse;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'emissione dei bollettini per pacchi da lire 2, 4, 6, 10, 13 e 15 da effettuarsi in un primo tempo mediante soprastampa dei bollettini per pacchi da lire 2,50, 5, 7,50, 12,50, 16 e 18 e successivamente nel tipo con caratteristiche eguali a questi ultimi bollettini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - XII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 51. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1319.
Ripristino dell'archivio notarile mandamentale di San Severo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti in data 8 dicembre 1881, n. 561, e 24 settembre 1896, n. 442, coi quali rispettivamente venne istituito e soppresso l'archivio notarile mandamentale di San Severo;

Vista la domanda del podestà del comune di San Severo in data 19 gennaio 1934 diretta ad ottenere il ripristino di quell'archivio notarile mandamentale, essendo quel Comune attualmente capoluogo di mandamento secondo la nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, approvata con R. decreto 24 marzo 1923, n. 601;

Visti i pareri favorevoli all'uopo espressi dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, dal procuratore del Re presso il Tribunale di Foggia e dal capo dell'archivio notarile distrettuale di Foggia con sede in Lucera;

Viste le deliberazioni in data 2 dicembre 1933-XII e 14 marzo 1934-XII, debitamente vistate dalle autorità tutorie, con le quali il comune di San Severo si è impegnato a sostenere le spese occorrenti per il funzionamento dell'istituendo archivio mandamentale;

Ritenuta l'opportunità di ripristinare il predetto archivio notarile mandamentale per effettive ed accertate esigenze di pubblica utilità;

Visti gli articoli 118 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 231, 232 e 248 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di San Severo, istituito con R. decreto 8 dicembre 1881, n. 561, e poi soppresso con R. decreto 24 settembre 1896, n. 442, è ripristinato a decorrere dal 1° agosto 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934 - XII

VITTORIO EMANUELE

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 68. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1320.
Modifica al R. decreto 18 aprile 1929, n. 747, contenente norme per gli esami di concorso per l'avanzamento a maggiore nel Corpo delle armi navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 43 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e sue modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3328;
Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 747, che approva le norme per gli esami di concorso per l'avanzamento a maggiore nel Corpo delle armi navali;
Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1929, che stabilisce le attribuzioni ed i programmi di esame per l'avanzamento predetto;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere, in massima favorevole;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 delle norme per l'avanzamento al grado di maggiore delle armi navali approvate col R. decreto 18 aprile 1929, n. 747 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1. — L'esame di concorso per l'avanzamento da capitano a maggiore delle armi navali comprende la compilazione di uno schema di progetto, altra prova scritta ed una orale sui seguenti materiali, a seconda della specialità:
1. — Materiale A.
2. — Materiale T e chimica di guerra.
3. — Materiale E., R. T. e C.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per la marina saranno apportate le necessarie varianti alle istruzioni ed ai programmi di esame per l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo delle armi navali stabiliti col decreto Ministeriale 20 settembre 1929.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° agosto 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934-XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 66. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. 1321.
Radiazione delle batterie « Montanari » e « Chiodo » dal novero delle fortificazioni del Regno.

N. 1321. R. decreto 14 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, vengono radiate dal novero delle fortificazioni del Regno le batterie « Montanari » e « Chiodo », ed abolite le servitù militari relative.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1322.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù, Giuseppe e Maria al Carmine, in Acireale.

N. 1322. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Gesù, Giuseppe e Maria al Carmine, in Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1323.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in San Giovanni La Punta.

N. 1323. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento in S. Giovanni La Punta (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1324.
Autorizzazione alla Regia università di Torino ad accettare una donazione per l'incremento del premio « Vittorio Brondi ».

N. 1324. R. decreto 20 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000, che la signora Omar Amalia ved. Brondi, ha disposto in favore dell'Università stessa, con atto pubblico del 7 marzo 1934, destinandone il reddito annuo ad aumento del premio « Vittorio Brondi », istituito nel precedente atto di donazione del 25 aprile 1933.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 luglio 1934.
Scioglimento della Cassa rurale di prestiti di S. Bartolomeo delle Montagne (Verona) e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, numero 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale di prestiti di S. Bartolomeo delle Montagne (Verona) società cooperativa in nome collettivo è sciolta ed è posta in liquidazione ed il sig. rag. Ugo Fasoli è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1934 - Anno XII Registro n. 16, Min. agr. e for., foglio n. 324. — BETTAZZI.

(9258)

REGIO DECRETO 5 luglio 1934.
Scioglimento della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo) e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione ed il sig. rag. Gaetano Lupi è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1934 - Anno XII Registro n. 16, Min. agr. e for., foglio n. 235. — BETTAZZI.

(9259)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1934.
Divieto di importazione per talune merci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;

Determina:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella A « Merci di vietata importazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Merce
30 *a*	Formaggio di pasta dura.
122	Grasso di maiale (strutto).
274 *e*	Minerali metallici: di zinco.
486 *b*	Occhiali altri.
556	Caolino.
ex 565	Bauxite.
642 *a*/2, *a*/3, *a*/4, *a*/5	Celluloide in massa, in bacchette, in tubi, in lastre, in fogli e in lavori non nominati.
715 *a*/1	Perfosfati, minerale e d'ossa.
715 *b*/3	Calciocianamide.
914 *b*/2	Spazzole montate su legno verniciato o lucidato, su ebanite, celluloide, osso o su simili materie: di fibre animali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(9277)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1934.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società cooperativa di assicurazione « La Luce » di Sancipirrello (Palermo) per l'esercizio nel Regno dell'assicurazione e riassicurazione contro i danni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la deliberazione in data 29 aprile 1934, con la quale la Società cooperativa di assicurazione « La Luce » con sede in Sancipirrello (provincia di Palermo) ha deciso di porsi in liquidazione dal 1° luglio 1934;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma dell'art. 96 del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società cooperativa di assicurazione « La Luce » con sede in Sancipirrello, provincia di Palermo, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(9261)

DECRETO PREFETTIZIO 20 agosto 1932.

Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-8694.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Walter Eckhel di Isidoro, nato a Trieste il 18 maggio 1890 e residente a Trieste, Rozzol in Monte P. n. 1259, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome i forma italiana e precisamente in « Eccardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Walter Eckhel è ridotto in « Eccardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga nata Rötl di Giuseppe, nata il 15 luglio 1889, moglie;
2. Walter di Walter, nato il 14 febbraio 1912, figlio;
3. Giuseppe di Walter, nato il 4 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4899)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 16 agosto 1934-XII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi; Protocollo finale relativo; Convenzione per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste.

(9278)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario d. Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 16 agosto 1934-XII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072, che ha dato esecuzione ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Ungheria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; Accordo che modifica quello dell'11 luglio 1932 per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; Secondo Accordo complementare all'« Avenant » al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928.

(9279)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 16 agosto 1934-XII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1202, relativo all'approvazione della proroga al 1° dicembre 1934 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi in data 23-28 maggio 1934.

(9280)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 16 agosto 1934-XII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, relativo all'approvazione dell'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali, firmato in Roma il 13 agosto 1932.

(9281)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di Debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 8 febbraio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia Sede di Milano — Intestazione: Rossati Gino fu Samuele — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 2 — Ammontare: L. 20.000 Consolidato 5 per cento.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9134)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a tre posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, che istituisce, nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato, n. 3 posti di agente tecnico;

Visto il relativo regolamento, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo alla elevazione dei limiti d'età per l'ammissione agli impieghi;

Ritenuta la necessità di procedere ad assunzione di personale nei posti come sopra istituiti;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la nomina nel ruolo del personale subalterno della Avvocatura dello Stato di tre agenti tecnici, da adibire uno alla guida della vettura automobile, assegnata in uso all'avvocato generale dello Stato dal regolamento, approvato con R. decreto 13 luglio 1922, n. 1136, e due ai servizi telefonici ed elettrici presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Le nomine sono disposte in prova, salve le esenzioni stabilite dalla legge.

Art. 2.

Per ottenere la nomina, fermi gli altri requisiti prescritti per l'ammissione agli impieghi dello Stato, occorre:

a) avere compiuto l'età di anni diciotto e non avere superato quella di anni trentaquattro, salvo le proroghe stabilite dalle disposizioni vigenti per gli invalidi di guerra o per la causa fascista, i decorati al valore militare, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da epoca anteriore al 28 ottobre 1922. Non si applica il limite massimo di età agli aspiranti che siano impiegati di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato o che, alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni; il limite massimo di età non si applica neppure al personale avventizio o giornaliero in servizio almeno dal 30 aprile 1933-XI presso l'Avvocatura dello Stato con mansioni tecniche;

b) sapere leggere e scrivere.

Per la nomina ad agente tecnico per la guida della vettura automobile occorre, inoltre, il possesso di regolare patente di abilitazione; per la nomina agli altri posti di agente tecnico è necessario dimostrare di possedere cognizioni e pratica dei servizi telefonici ed elettrici.

Art. 3.

Coloro che intendono conseguire la nomina faranno pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve essere scritta e sottoscritta di pugno dell'interessato e contenere la paternità e l'indirizzo, saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato comprovante l'iscrizione dell'aspirante ai Fasci di combattimento, con l'indicazione della data di iscrizione, rilasciato dal segretario federale competente;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

6° certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

7° certificato relativo agli obblighi di leva;

8° stato di famiglia;

9° fotografia recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio;

10° ogni altro documento o titolo che gli interessati ritengano utile per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Gli aspiranti alla nomina al posto di agente tecnico per la guida della vettura automobile, debbono, inoltre, documentare il possesso della richiesta patente di abilitazione.

Le qualità che danno diritto alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. I celibi sono esonerati dal presentare il documento di cui al n. 8, ma debbono dichiarare nella istanza tale loro qualità.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato produrranno soltanto il certificato di cui al n. 3, semprechè inoltrino la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali vi uniranno copia dello stato matricolare dell'aspirante.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda; non sono ammessi richiami a quelli eventualmente prodotti ad altre Amministrazioni.

Le domande ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo la scadenza del termine di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati pel tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

Art. 4.

L'avvocato generale dello Stato delegherà ad una Commissione di tre membri composta di un vice avvocato dello Stato, che la presiede, e da due sostituti avvocati dello Stato, la formazione delle graduatorie di merito degli aspiranti in base ai titoli presentati. A parità di merito troveranno applicazione i criteri preferenziali, di cui agli articoli 74 e 43 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un archivista capo o un primo archivista designato dall'avvocato generale dello Stato.

Art. 5.

Su proposta dell'avvocato generale dello Stato si procederà con successivo decreto alla nomina dei primi graduati entro il limite dei posti da assegnare e previo esperimento pratico che accerti la capacità tecnica degli aspiranti in relazione ai servizi a cui dovranno essere adibiti.

Art. 6.

Sugli assegni spettanti ai nominati durante il periodo di prova saranno operate le riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, in quanto applicabile.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1934 - Anno XII

p. Il Capo del Governo:
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
ROSSONI.

(9255)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a quattro posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il relativo regolamento, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1933-XII, col quale sono state autorizzate nuove assunzioni nel corrente anno nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la nomina nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato di quattro inservienti.

Le nomine sono disposte in prova, salve le esenzioni stabilite dalla legge.

Art. 2.

Per ottenere la nomina, fermi gli altri requisiti prescritti per l'ammissione agli impieghi dello Stato, occorre:

a) avere compiuto l'età di anni diciotto e non aver superato quella di anni trentaquattro, salve le proroghe stabilite dalle disposizioni vigenti per gli invalidi di guerra e per la causa fascista, i decorati al valore militare, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da epoca anteriore al 28 ottobre 1922. Non si applica il limite massimo di età agli aspiranti che siano impiegati di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato o che, alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

b) saper leggere e scrivere.

Art. 3.

Coloro che intendono conseguire la nomina faranno pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve essere scritta e sottoscritta di pugno dell'interessato e contenere la paternità e l'indirizzo, saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato comprovante l'iscrizione dell'aspirante ai Fasci di combattimento, con l'indicazione della data di iscrizione, rilasciata dal segretario federale competente;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

6° certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da un medico militare, o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

7° certificato relativo agli obblighi di leva;

8° stato di famiglia;

9° fotografia recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio;

10° ogni altro documento o titolo che gli interessati ritengano utile per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Le qualità che dànno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. I celibi sono esonerati dal presentare il documento di cui al n. 8, ma debbono dichiarare nella istanza tale loro qualità.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato produrranno soltanto il certificato di cui al n. 3, semprechè inoltrino la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali vi uniranno copia dello stato matricolare dell'aspirante.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda; non sono ammessi richiami a quelli eventualmente prodotti ad altre Amministrazioni.

Le domande ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo la scadenza del termine di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati pel tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

Art. 4.

L'avvocato generale dello Stato delegherà ad una Commissione di tre membri composta di un vice avvocato dello Stato, che la presiede, e da due sostituti avvocati dello Stato, la formazione delle graduatorie di merito degli aspiranti, in base ai titoli presentati. A parità di merito troveranno applicazione i criteri preferenziali di cui agli articoli 74 e 43 del regolamento, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un archivista capo o un primo archivista designato dall'avvocato generale dello Stato.

Art. 5.

Su proposta dell'avvocato generale dello Stato si procederà con successivo decreto alla nomina dei primi graduati entro il limite dei posti da assegnare.

Art. 6.

Sugli assegni spettanti ai nominati durante il periodo di prova saranno operate le riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, in quanto applicabile.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1934 - Anno XII

p. Il Capo del Governo:
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
ROSSONI.

(9256)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore.*

SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.